

N. ~~XXXX~~/16 Sent.

N. 2175/15 Reg. Gen.

N. 2935/16 Cron.

N. ~~XXXX~~/16 Rep.

Successivamente oggi 18.03.2016 ad ore 12.00 avanti il dott. Luca ~~XXXX~~ SO-

no comparsi l'avv. Meloni per gli attori ~~XXXX~~ s.r.l., ~~XXXX~~, ~~XXXX~~

CONTRIBUTO UNIFICATO

~~XXXX~~ e Impresa ~~XXXX~~ s.r.l. e l'avv. ~~XXXX~~ in

sostituzione dell'avv. ~~XXXX~~ per la convenuta Cassa di Risparmio del Veneto

s.p.a. nonché il sig. ~~XXXX~~ personalmente anche quale legale rappre-

sentante di ~~XXXX~~ s.r.l.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa. L'avv. Meloni si riporta

alle conclusioni di cui all'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. e chiede la rimessione

della causa in istruttoria con revoca dell'ordinanza dell'11.2.2016. L'avv.

~~XXXX~~ si oppone alla rimessione in istruttoria, richiamandosi agli atti difen-

sivi della convenuta e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Al termine della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e, quindi,

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza della quale dà

lettura alle parti:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE II CIVILE

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Luca ~~XXXX~~,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo generale al nr. ~~XXXX~~/2015 R.G. in data 11.3.2015

fra le predette parti

MOTIVI DELLA DECISIONE



Vanno in tale sede richiamate integralmente le considerazioni già effettuate con l'ordinanza dell'11.2.2016.

Le domande attoree si fondano da un lato sulla tesi della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio e dall'altro lato sull'assenza dell'ISC, vale a dire di un dato richiesto per i contratti conclusi dai consumatori sulle quali già si è dedotto con il predetto provvedimento.

Va d'altro canto escluso che ricorra l'indeterminatezza della clausola del mutuo che prevede gli interessi ex art. 117 TUB, essendo sufficientemente delineate le modalità attraverso le quali si perviene al tasso contrattualizzato.

Si ricorda, inoltre, che nell'atto di citazione è stato espressamente indicato che il mutuo era *in bonis*, salvo il generico riferimento a due rate insolute.

Si aggiunge, altresì, che il Provvedimento della Banca d'Italia del 25.7.2003, sezione II, Punto 9 fa riferimento all'indice sintetico di costo "*ai sensi dell'art. 122 del T.B. bancario e delle relative disposizioni di attuazione*", richiamando tipologie contrattuali che, si ripete, sono differenti da quella di cui è causa (contratto di mutuo fondiario stipulato da una società). In ogni caso, la Banca d'Italia non può di certo variare l'ambito applicativo di norme di legge.

Si prende, inoltre, atto della diversità di ipotesi formulate dagli attori con la loro memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., a fronte delle quali si richiamano pure le considerazioni effettuate dalla convenuta alle pagine 2 e 3 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.

In conclusione non si deve disporre alcuna rimessione in istruttoria in quanto tutte le domande degli attori appaiono chiaramente infondate e non vi è necessità di operare alcuna rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le

parti. Gli attori vanno, inoltre, condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, spese che vengono liquidate sulla base di ^{parametri} previsti dal D.M. nr. 55/2014 per cause di valore indeterminato c.d. basso in € 4.025,00 di cui € 3.500,00 per compenso ed € 525,00 per spese forfettarie al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge.

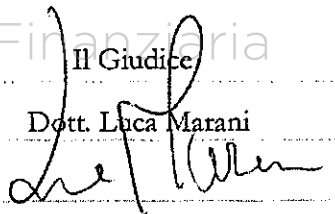
P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) Rigetta le domande degli attori.
- 2) Liquidate le spese di lite sostenute dalla convenuta in € 4.025,00 di cui € 3.500,00 per compenso ed € 525,00 per spese forfettarie, oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna gli attori, in solido, alla loro rifusione integrale.

Il Giudice

Dott. Luca Marani



Anna Sgrani

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 18 MAR. 2016

IL CANCELLIERE

Anna Sgrani